



Decreto Dirigenziale n. 157 del 20/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "IMPIANTO ADIBITO AD ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI RECUPERABILI NON PERICOLOSI DI CUI ALLE TIPOLOGIE 3.1 - 3.2 - 5.1 - 5.8 - 5.19" - DA REALIZZARSI IN VIA FAUSTO COPPI NEL COMUNE DI QUARTO (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. ROTMAN S.R.L. - CUP 7042.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 258700 del 11.04.2014 contrassegnata con CUP 7042, la Soc. Rotman s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Nino Rota n. 23, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi di cui alle tipologie 3.1 – 3.2 – 5.1 – 5.8 – 5.19" - da realizzarsi in Via Fausto Coppi nel Comune di Quarto (NA);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Francesca Grieco, dalla Dott.ssa Isabella D'Ercole e dall'ing. Michele Rampone, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. n. 292752 del 29.04.2014, la Soc. Rotman s.r.l. ha prodotto integrazioni acquisite al prot. reg. n. 320019 del 09.05.2014 e n. 483638 del 10.07.2014;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01.12.2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- "decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale. Si prescrive, comunque, in considerazione delle innovazioni normative nel frattempo intercorse rispetto alla data di presentazione dell'istanza, del notevole incremento dei quantitativi previsti a trattamento e della presenza in area vasta di recettori potenzialmente sensibili, quanto segue:*
- *in merito al recupero R4 dei rottami metallici, adozione di un sistema di gestione conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in virtù di quanto disposto dall'articolo 13 c. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l'art. 216 del decreto legislativo 152/2006, che obbliga gli enti e le imprese che già effettuano, ai sensi delle disposizioni dei DM 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis della legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater, ad adeguare le proprie attività: a) alle disposizioni contenute in tali regolamenti nel caso in cui sia possibile o b) qualora non sia possibile adeguare le attività ai nuovi regolamenti, alle disposizioni "ordinarie" (non semplificate) di cui all'articolo 208 del decreto 152 e s.m.i.*
 - *di applicare gli adempimenti specifici relativi alla gestione dei RAEE di cui al D. Lgs 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" per cui tali rifiuti siano stoccati/gestiti al coperto;*
 - *di limitare le attività di recupero, così come dichiarato, a rifiuti classificati come non pericolosi;*
 - *di adottare puntualmente tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nello Studio preliminare ambientale, così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata nel corso dell'iter istruttorio;*
 - *garantire la messa in opera di presidi mitigativi aggiuntivi costituiti ad esempio da idonee barriere antirumore localizzate, per quanto tecnicamente possibile, in prossimità delle macchine operatrici e comunque a protezione delle aree maggiormente sensibili presenti;*

- di non svolgere in periodo notturno attività che comportino il superamento dei limiti di rumore;
- di attuare una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle previsioni adottate e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione, con particolare attenzione ai recettori più sensibili, maggiormente esposti e tenendo conto delle attività più rumorose;
- di prevedere specifiche procedure di pronto intervento per la gestione di eventuali episodi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti sul suolo e/o in corpi idrici superficiali ad esempio a causa del dilavamento meteorico delle aree di stoccaggio non dotate di copertura;
- di attuare specifiche misure operative atte a limitare il dilavamento meteorico dei materiali stoccati in cumulo;
- di acquisire dal Comune di Quarto (NA) formale riscontro in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari rispetto all'inquadramento dell'area nell'ex SIN Litorale Domitio e Flegreo e Agro Aversano, di cui alla Legge n. 426/1998, D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006;
- garantire il riscontro alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ATO 2 Campania Ente d'Ambito Napoli-Volturno, giusta autorizzazione n. 1142/12 del 3 maggio 2012, con riferimento in particolare all'effettuazione trimestrale di accertamenti e controlli da parte di ARPAC sul suddetto scarico;
- di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri necessari per l'entrata in esercizio rispetto all'ampliamento delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati;
- di adottare in generale ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Si raccomanda, altresì:

- di limitare la creazione di cumuli di rottami ad un'altezza inferiore ai 4 metri in modo da salvaguardare la componente paesaggio; in tal senso dovranno essere eventualmente forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito, considerata l'effettiva area destinata a tale scopo e le quantità annue movimentate;
 - in considerazione della nota intensità di traffico veicolare presente nella zona, di razionalizzare i flussi di mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto, evitando o riducendo il transito nelle ore di punta;
 - di provvedere all'acquisizione di certificazione integrata qualità-ambiente ai fini dell'implementazione nel processo produttivo di un Sistema di Gestione Ambientale normato (ad es. ISO 14001 o EMAS);
 - di porre in essere interventi per il soddisfacimento dell'aumentato fabbisogno energetico attraverso l'adozione di tecnologie maggiormente efficienti o attraverso l'implementazione, come segnalato nella documentazione fornita, in copertura al capannone industriale, di un impianto fotovoltaico.
- b. che l'esito della Commissione del 01.12.2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente alla Soc. Rotman s.r.l. con nota prot. reg. n. 900824 del 28.12.2015;
- c. che la Soc. Rotman s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 127154 del 23.02.2016, ha presentato controdeduzioni;
- d. che la Soc. Rotman s.r.l. ha con nota acquisita al prot. n. 340612 del 18.05.2016, ha comunicato "la volontà di rinunciare e chiedere dunque l'archiviazione delle controdeduzioni presentate in merito al parere" di cui alla citata nota prot. n. 127154 del 23.02.2016;
- e. che la Soc. Rotman s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 01.04.2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 01.12.2015, il progetto "*Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi di cui alle tipologie 3.1 – 3.2 – 5.1 – 5.8 – 5.19*" da realizzarsi in Via Fausto Coppi nel Comune di Quarto (NA), proposto dalla Soc. Rotman s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Nino Rota n. 23, si prescrive, comunque, in considerazione delle innovazioni normative nel frattempo intercorse rispetto alla data di presentazione dell'istanza, del notevole incremento dei quantitativi previsti a trattamento e della presenza in area vasta di recettori potenzialmente sensibili, quanto segue:
 - in merito al recupero R4 dei rottami metallici, adozione di un sistema di gestione conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 *recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in virtù di quanto disposto dall'articolo 13 c. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l'art. 216 del decreto legislativo 152/2006, che obbliga gli enti e le imprese che già effettuano, ai sensi delle disposizioni dei DM 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis della legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater, ad adeguare le proprie attività: a) alle disposizioni contenute in tali regolamenti nel caso in cui sia possibile o b) qualora non sia possibile adeguare le attività ai nuovi regolamenti, alle disposizioni "ordinarie" (non semplificate) di cui all'articolo 208 del decreto 152 e s.m.i.
 - di applicare gli adempimenti specifici relativi alla gestione dei RAEE di cui al D. Lgs 49/2014 "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*" per cui tali rifiuti siano stoccati/gestiti al coperto;
 - di limitare le attività di recupero, così come dichiarato, a rifiuti classificati come *non pericolosi*;

- di adottare puntualmente tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nello Studio preliminare ambientale, così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata nel corso dell'iter istruttorio;
- garantire la messa in opera di presidi mitigativi aggiuntivi costituiti ad esempio da idonee barriere antirumore localizzate, per quanto tecnicamente possibile, in prossimità delle macchine operatrici e comunque a protezione delle aree maggiormente sensibili presenti;
- di non svolgere in periodo notturno attività che comportino il superamento dei limiti di rumore;
- di attuare una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle previsioni adottate e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione, con particolare attenzione ai recettori più sensibili, maggiormente esposti e tenendo conto delle attività più rumorose;
- di prevedere specifiche procedure di pronto intervento per la gestione di eventuali episodi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti sul suolo e/o in corpi idrici superficiali ad esempio a causa del dilavamento meteorico delle aree di stoccaggio non dotate di copertura;
- di attuare specifiche misure operative atte a limitare il dilavamento meteorico dei materiali stoccati in cumulo;
- di acquisire dal Comune di Quarto (NA) formale riscontro in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari rispetto all'inquadramento dell'area nell'ex SIN Litorale Domitio e Flegreo e Agro Aversano, di cui alla Legge n. 426/1998, D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006;
- garantire il riscontro alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ATO 2 Campania Ente d'Ambito Napoli-Volturno, giusta autorizzazione n. 1142/12 del 3 maggio 2012, con riferimento in particolare all'effettuazione trimestrale di accertamenti e controlli da parte di ARPAC sul suddetto scarico;
- di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri necessari per l'entrata in esercizio rispetto all'ampliamento delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati;
- di adottare in generale ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Si raccomanda, altresì:

- di limitare la creazione di cumuli di rottami ad un'altezza inferiore ai 4 metri in modo da salvaguardare la componente paesaggio; in tal senso dovranno essere eventualmente forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito, considerata l'effettiva area destinata a tale scopo e le quantità annue movimentate;
 - in considerazione della nota intensità di traffico veicolare presente nella zona, di razionalizzare i flussi di mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto, evitando o riducendo il transito nelle ore di punta;
 - di provvedere all'acquisizione di certificazione integrata qualità-ambiente ai fini dell'implementazione nel processo produttivo di un Sistema di Gestione Ambientale normato (ad es. ISO 14001 o EMAS);
 - di porre in essere interventi per il soddisfacimento dell'aumentato fabbisogno energetico attraverso l'adozione di tecnologie maggiormente efficienti o attraverso l'implementazione, come segnalato nella documentazione fornita, in copertura al capannone industriale, di un impianto fotovoltaico.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate (nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. **DI** trasmettere il presente atto:

- 4.1 al proponente Soc. Rotman s.r.l. Via Nino Rota n. 23 Napoli;
- 4.2 al Comune di Quarto (NA);
- 4.3 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- 4.4 alla DG 52 UOD 17 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
- 4.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- 4.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio